

## **TI\_GERICHTE 15.2003.54 vom 16. Mai 2003**

TI Tribunale d'appello, 2003-05-16, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_15.2003.54](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_15.2003.54)

FR: TI\_GERICHTE 15.2003.54 du 16 mai 2003

IT: TI\_GERICHTE 15.2003.54 del 16 maggio 2003

### **Regeste**

Sentenza o decisione senza scheda

### **Volltext**

Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 16.05.2003  
15.2003.54

Sentenza o decisione senza scheda

Incarto n. 15.2003.54 Lugano 16 maggio 2003 /EC/fc/rgc In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza composta dei giudici: Cometta, presidente, Pellegrini e Giani segretario: Cassina, vicecancelliere statuendo sul ricorso 13 marzo 2003 di \_\_\_\_\_ patrocinata da: \_\_\_\_\_ Contro l'operato dell'Ufficio esecuzione di Lugano nelle esecuzioni n. \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_ e \_\_\_\_\_ promosse contro la ricorrente da \_\_\_\_\_ composta di \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_ es. n. \_\_\_\_\_ patr. dall'avv. \_\_\_\_\_ es. n. \_\_\_\_\_ e \_\_\_\_\_ rappr. da \_\_\_\_\_ richiamata l'ordinanza vicepresidenziale 27 marzo 2003 di concessione dell'effetto sospensivo; esaminati atti e documenti; ritenuto in fatto e considerato in diritto: che giusta l'art. 17 cpv. 4 LEF l'Ufficio può in caso di ricorso riconsiderare il provvedimento impugnato fino all'invio della sua risposta; che in tal caso l'Ufficio deve notificare senz'indugio la nuova decisione alle parti e deve darne conoscenza all'autorità di vigilanza (art. 17 cpv. 4 LEF); che il nuovo provvedimento dell'organo di esecuzione forzata, sostitutivo del precedente, se non impugnato passa in giudicato formale nella procedura in corso ( Flavio Cometta , Commentario alla LPR , Lugano 1998, n. 2.1.c ad art. 11, pag. 205); che se il nuovo provvedimento accoglie integralmente le richieste del ricorrente, l'autorità di vigilanza stralcia il ricorso dai ruoli ( DTF 126 III 86 cons. 3); che nel caso in esame l'UE di Lugano, con provvedimento del 28 marzo 2003, ha integralmente accolto la richiesta formulata dalla ricorrente \_\_\_\_\_ con l'atto di ricorso del 13 marzo 2003; che nessun gravame è stato interposto contro il provvedimento di riconsiderazione del 28 marzo 2003; che di conseguenza il ricorso 13 marzo 2003 è così divenuto privo d'oggetto e va stralciato dai ruoli; che non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF); Richiamati gli art. 17 cpv. 4 LEF; 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF; pronuncia: 1. Il ricorso 13 marzo 2003 \_\_\_\_\_, è stralciato dai ruoli poiché divenuto privo d'oggetto. 2. Non si prelevano tasse, né si assegnano indennità. 3. Contro questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello, in conformità dell'art. 19 LEF. 4. Intimazione a: - \_\_\_\_\_ Comunicazione all'UE di Lugano. Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza Il

presidente

Il segretario

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.